

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

CAPO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 – Attivazione del procedimento

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 – Invito a presentarsi per definire l'accertamento

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

Art. 8 – Perfezionamento dell'accordo

Art. 9 – Effetti dell'accordo

CAPO III – SANZIONI

Art. 10 – Riduzione della sanzione

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Decorrenza e validità

CAPO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Montelupo Fiorentino, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina della proprie entrate tributarie, riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 28/12/1997 n. 449, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, dal D.Lgs. 12/02/2024 n. 13 e successive modificazioni.
2. Si tratta di uno strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia negli accertamenti e di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso, fra tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano, dal campo applicativo dell'istituto, le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'accertamento o dello schema d'atto.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, invita, a mezzo lettera raccomandata o mediante notifica, il contribuente a presentarsi negli uffici comunali fissando il giorno ed indicando la fattispecie tributaria per la quale l'ufficio ha provveduto all'emissione dell'accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento o di rettifica o atti di recupero per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione dell'impugnazione avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono). In tale ipotesi, il suddetto termine e quello di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 90 giorni.
2. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono), entro 30 giorni dalla notificazione dello schema di atto di cui all'art. 6 bis L. 212/2000. In tale ipotesi il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per il periodo di 90 giorni. Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
3. In alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento

che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di 30 giorni.

4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
6. L'istanza del contribuente deve essere presentata al Comune mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

Art. 6

Invito a presentarsi per definire l'accertamento

1. Entro 15 giorni dalla richiesta di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi.
2. La mancata presentazione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, costituisce rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di presentazione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, qualora si raggiunga un accordo tra le parti, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da persona dallo stesso delegata) e dal responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sulla quale si è definito l'accordo, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni.
3. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta e delle motivazioni addotte, delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio.

Art. 8

Perfezionamento dell'accordo

1. L'accordo si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, può richiedere il pagamento rateale dell'intero importo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione. Entro 10 giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
4. Competente all'esame della richiesta è l'ufficio tributi e qualora non ricorrano gravi

ragioni motivate, l'istanza sarà accolta con l'indicazione delle modalità della rateizzazione da concordarsi con il contribuente debitore.

Art. 9 **Effetti dell' accordo**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione definito non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'accordo non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal pagamento effettuato con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

CAPO III **SANZIONI**

Art. 10 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito dell'accordo, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge e/o dal regolamento comunale.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo anche nel caso che il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e non richieda l'accertamento con adesione, ma provveda a pagare entro il termine di proposizione del ricorso stesso.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11 **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme del D. Lgs. 218/97 se compatibili con la presente normativa e con quella dei tributi locali.
3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.